



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 18 SETTEMBRE 2008

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2008 - N. 8/7636 (5.1.2)
Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999) – Ottavo bando: determinazione criteri, procedure e modalità operative – Schema di convenzione con CAAF/altri soggetti 3

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Casa e opere pubbliche

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 SETTEMBRE 2008 - N. 9703 (5.1.2)
Indizione «Ottavo bando» approvato con d.g.r. 11 luglio 2008 n. 8/7636 per l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione ai sensi dell'art. 3 l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 8

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7636

(5.1.2)

Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999) - Ottavo bando: determinazione criteri, procedure e modalità operative - Schema di convenzione con CAAF/altri soggetti

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

1. la l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e ss.mm.ii. all'art. 3 prevede l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell'ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli;

2. per tale finalità la l.r. 23/1999 prevede l'erogazione a fondo perduto di contributi, la cui entità viene discrezionalmente definita dalla Giunta regionale entro un valore minimo di € 5.000,00 ed un valore massimo di € 30.000,00;

3. l'accesso al contributo è subordinato dalla l.r. 23/1999 al possesso di precisi requisiti, che devono sussistere sia in capo al soggetto beneficiario, sia riguardo all'alloggio oggetto dell'agevolazione, stabilendo che la Giunta regionale ha titolo di definire:

- il valore dell'indicatore ISEE standard, entro il limite massimo di € 40.000,00;
- le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, scelti entro un'elencazione di categorie individuate dalla medesima legge;
- il valore massimo che deve avere l'alloggio, che non può in ogni caso essere inferiore a € 25.000,00 e superiore a € 200.000,00;

4. la Giunta regionale definisce l'entità delle risorse da destinare per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999;

5. con propria deliberazione 2 agosto 2007 n. 8/5294 sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalità operative per l'erogazione di contributi per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999 - Settimo bando - stanziando allo scopo € 20.000.000,00;

6. la citata deliberazione 5294/2007 ha individuato quale unica categoria beneficiaria dei contributi le «giovani coppie», prevedendo peraltro che qualora residuassero risorse all'esaurimento delle domande presentate, il bando fosse riaperto per le altre categorie di beneficiari secondo l'ordine di priorità fissato dalla l.r. 23/1999;

7. in esito alle richieste pervenute da «giovani coppie» risultano disponibili a valere sul Settimo bando risorse inutilizzate, attualmente non quantificabili nel loro esatto ammontare, comunque stimabili nell'ordine di € 10.000.000,00 circa;

Tutto ciò premesso,

Considerato che nel periodo sin qui intercorso dall'emanazione della citata d.g.r. n. 5294/2007 si sono succeduti avvenimenti finanziari del tutto imprevedibili ed imprevedibili, tra i quali anche l'innalzamento del costo del danaro fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE), che hanno determinato un notevole aumento degli interessi passivi sui mutui ipotecari;

Considerato che tale congiuntura rappresenta un notevole gravame di natura economica per i nuclei familiari costituiti ed un ostacolo alla formazione e lo sviluppo di nuove famiglie;

Valutato che tale situazione non appare superabile a breve termine;

Ritenuto pertanto di non dare corso alla previsione contemplata nella d.g.r. n. 5294/2007, consistente nella destinazione delle risorse residue al soddisfacimento delle domande presentate da «giovani coppie» alle altre categorie di soggetti beneficiari individuate nel medesimo provvedimento, al fine di meglio orientare tali risorse verso il soddisfacimento delle esigenze abitative delle medesime categorie, alla luce anche delle nuove conclamate esigenze dettate dall'aumento dei tassi passivi come sopra esplicitate;

Ritenuto di procedere all'indizione anche per l'anno 2008 del bando per l'erogazione di contributi (di seguito Ottavo bando) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999, stanziando a tale scopo:

- € 25.000.000,00 per le «giovani coppie»;
- € 15.000.000,00 per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al comma 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato, composti per € 5.000.000,00 da nuove risorse prelevate dal PRERP 2007-2009 e per € 10.000.000,00 a valere sulle risorse non utilizzate dello stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 «Settimo bando»;

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti alle categorie di beneficiari, sopra citate, non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, alle altre categorie;

Ritenuto ai fini dell'indizione dell'Ottavo bando, in ragione delle predette considerazioni, di aumentare di € 1.000,00 il contributo individuale «una tantum», quale quota forfetaria, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento degli interessi passivi dei mutui ipotecari e di stabilire pertanto i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale «una tantum» di € 6.000,00;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 30.000,00;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 200.000,00 e non inferiore a € 25.000,00;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 200.000,00 e non inferiore a € 25.000,00 richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione o il recupero dell'alloggio;

Ritenuto di assumere, per l'Ottavo bando, le seguenti definizioni:

- a) «*giovane coppia*»: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 ed il 30 giugno 2009 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) «*gestante sola*»: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) «*genitore solo con uno o più figli minori a carico*»: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) «*nuclei familiari con almeno tre figli*»: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico;

Ritenuto altresì di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d), in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro «atipico» e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.;

Considerato che al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso all'agevolazione, la Regione, ai sensi del comma 10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;

Valutato che tra i requisiti previsti per l'accesso ai benefici in oggetto rientra anche il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con il presente provvedimento;

Visto il d.lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii. che individua in modo puntuale i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato;

Ritenuto di individuare tra i predetti soggetti, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;

Visto lo schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa «Opere pubbliche e Welfare abitativo» della Direzione Generale «Casa ed Opere Pubbliche», riportato nell'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire le medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;

Ritenuto, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, di prevedere che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione;

Considerato che per l'attuazione della misura «Acquisto prima casa» l'entità delle risorse messe a disposizione dal Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP), approvato con d.c.r. 5 dicembre 2006 n. VIII/272, per il triennio 2007-2009 ammontano a complessivi € 90.000.000,00;

Dato atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 20.000.000,00, incrementati della quota di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse residue allo stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 «Settimo bando», e quanto € 10.000.000,00 a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs. n. 112/1998 e confluite sul capitolo n. 7.4.0.4.308.2797;

Visto l'art. 2 «Obiettivi» della l.r. n. 23/1999, che al comma 1 lett. o), per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge, espressamente prevede di «garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella medesima legge»;

Ritenuto di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente assegnati con il presente provvedimento al fine di perseguire l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione per l'anno 2008 dell'Ottavo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 comma 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente *pro tempore* della competente Unità Organizzativa «Opere pubbliche e Welfare abitativo» per la predisposizione di un provvedimento, denominato Ottavo bando, che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente provvedimento ed alle disposizioni della l.r. 23/1999;

Vista la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Opere Pubbliche e Welfare Abitativo», della Direzione Generale «Casa e Opere Pubbliche»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'indizione anche per il corrente anno 2008 del bando finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde ai sensi della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23, dando mandato al Dirigente *pro tempore* della competente Unità Organizzativa «Opere pubbliche e Welfare abitativo» della Direzione Generale «Casa e Opere Pubbliche» per la predisposizione del provvedimento, denominato «Ottavo bando», che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente atto ed alle disposizioni della l.r. 23/1999.

2. Di destinare all'Ottavo bando:

- € 25.000.000,00 per le «giovani coppie», costituiti da nuove risorse prelevate dal PRERP 2007-2009;
- € 15.000.000,00 per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al comma 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato, composti per € 5.000.000,00 da nuove risorse prelevate dal PRERP 2007-2009 e per € 10.000.000,00 a valere sulle risorse non utilizzate dello stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 «Settimo bando»;

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti alle categorie di beneficiari, sopra citate, non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, alle altre categorie.

3. Di stabilire che per l'attuazione dell'Ottavo bando, anche in ragione delle considerazioni riferite in premessa circa l'aumento dei tassi di interesse variabili applicati ai mutui ipotecari, vengano adottati i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale «una tantum» di € 6.000,00;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 30.000,00;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 200.000,00 e non inferiore a € 25.000,00;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 200.000,00 e non inferiore a € 25.000,00 richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione e/o il recupero dell'alloggio.

4. Di assumere, per l'Ottavo bando, le seguenti definizioni riferite alle categorie di beneficiari:

- a) «*giovane coppia*»: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 ed il 30 giugno 2009 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) «*gestante sola*»: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) «*genitore solo con uno o più figli minori a carico*»: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) «*nuclei familiari con almeno tre figli*»: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico.

5. Di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 4), in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro «atipico» e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.

6. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998 e ss.mm.ii., e di altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, che si rendono disponibili a sottoscrivere la convenzione allegata, in quanto soggetti che per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi.

7. Nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, di prevedere che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione.

8. Di approvare l'Allegato A) al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nello schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa «Opere pubbliche e Welfare abitativo» della Direzione Generale «Casa e Opere Pubbliche», recante modalità, obblighi e condizioni connessi all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima.

9. Di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa «Opere pubbliche e Welfare abitativo» della Direzione Generale «Casa e Opere Pubbliche» affinché provveda a tutte le operazioni di attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'adozione, approvazione, pubblicazione del bando.

10. Di prevedere, con riferimento all'Ottavo bando, che saranno valutate tutte le domande che alla data del 30 giugno 2009 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando, completate presso i CAAF convenzionati entro il 10 luglio e da quest'ultimi trasmesse entro e non oltre il 20 luglio 2009.

11. Di non dare corso alla determinazione contemplata al punto 2 del dispositivo della propria precedente deliberazione 2 agosto 2007 n. 8/5294 consistente nella previsione che «qualora le domande delle giovani coppie non coprissero l'intera disponibilità di risorse, si provvederà a riaprire il bando alle altre tipologie di famiglie secondo l'ordine di priorità fissato dalla legge regionale», destinando all'Ottavo bando non oltre € 10.000.000,00 delle risorse residue, come specificato al precedente punto 2.

12. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 20.000.000,00, incrementati della quota di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse residue allo stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 «Settimo bando», e quanto a € 10.000.000,00 a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs. n. 112/1998 e confluite sul capitolo n. 7.4.0.4.308.2797.

13. Di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente individuati al precedente punto 12, al fine di perseguire, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. o) della l.r. 23/1999, l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione dell'Ottavo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 comma 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30.

14. Di pubblicare il presente atto ed il relativo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale «Casa e Opere Pubbliche».

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra Regione Lombardia e il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF)/altro soggetto, per la raccolta delle domande di contributo, l'integrazione e l'aggiornamento della banca dati regionale dei soggetti richiedenti il contributo per accesso alla proprietà della prima casa di abitazione – Ottavo bando indetto con d.g.r. n.

L'anno 2008, il giorno del mese di negli Uffici della Giunta regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124,

TRA

La Regione Lombardia (di seguito indicata come Regione), cod. fisc. 80050050154, nella persona del Dirigente *pro tempore* della competente Unità Organizzativa «Opere pubbliche e Welfare abitativo», arch., giusto incarico conferito d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268,

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (di seguito indicato come CAAF)/altro soggetto, con sede legale in, via, cod. fisc./partita IVA, nella persona del legale rappresentante, dott. nato a, il, domiciliato per la carica in, via, giusto incarico conferito, di seguito congiuntamente indicati come «le parti»;

PREMESSO CHE:

- la l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e ss.mm.ii., all'art. 3 prevede l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell'ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:
 - giovani coppie;
 - gestanti sole;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
 - nuclei familiari con almeno tre figli;
- con d.g.r. n. «Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999). Ottavo bando: determinazione criteri, procedure e modalità operative» anche per l'anno 2008 è stato indetto il bando attuativo, denominato Ottavo bando, delle disposizioni di cui al precedente punto 1;
- la Regione, al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni previste dall'Ottavo bando può stipulare, ai sensi del comma 10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;
- tra i requisiti richiesti ai soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione in oggetto rientra anche il possesso dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con la d.g.r. n./2008;
- il d.lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii., oltre a definire criteri e modalità di determinazione dell'ISEE, individua puntualmente i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti tale indicatore, determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato/richiedente l'agevolazione;
- la d.g.r. n./2008 individua tra i soggetti di cui al precedente punto 5, i CAAF come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;
- l'Allegato A, approvato con d.g.r. n./2008, della quale è parte integrante e sostanziale, contiene lo schema di convenzione, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltramento delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni

altro soggetto in grado di garantire le medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;

8. la d.g.r. n./2008 ha previsto, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa;
9. il presente atto è redatto del tutto conformemente allo schema di convenzione approvato con d.g.r./2008, come contemplato all'Allegato A del medesimo provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – (Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti e definisce gli obblighi delle parti ai fini dell'attuazione dell'Ottavo bando di cui alle premesse del presente atto, mediante l'attuazione delle seguenti attività:

- a) raccolta e trasmissione delle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni ISEE dei soggetti richiedenti l'agevolazione;
- b) certificazione e sottoscrizione di tutti i dati presentati dai richiedenti il contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione;
- c) integrazione e aggiornamento di un archivio informatico regionale dei richiedenti il contributo per l'Ottavo bando.

Art. 3 – (Qualifica di Incaricato di pubblico servizio)

1. Il CAAF/altro soggetto per l'espletamento degli impegni previsti a suo carico a seguito della sottoscrizione del presente atto, assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge.

Art. 4 – (Compiti del CAAF/altro soggetto)

1. Il CAAF/altro soggetto si impegna ad assumere i seguenti obblighi e servizi:

- a) ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dalla Regione con riferimento all'Ottavo bando;
- b) imputazione dei dati rilevati tramite l'utilizzo di un programma software realizzato a cura del CAAF/altro soggetto e stampa della domanda compilata contenente i dati registrati, sua sottoscrizione e rilascio di una copia al richiedente, vistata dal CAAF/altro soggetto;
- c) predisposizione del file contenente i dati rilevati, compresi i dati della DSU, in formato XML secondo il tracciato record stabilito dalla Regione;
- d) controllo, verifica, convalida e trasmissione alla Regione con modalità batch del file XML, con applicativo software fornito dalla Regione;
- e) verifica dell'esito della trasmissione mediante report che verrà generato dalla procedura telematica;
- f) modifica degli eventuali errori e ritrasmissione dei dati, come stabilito alla precedente lett. d);
- g) conservazione, per un periodo non inferiore a cinque anni, della domanda sottoscritta con allegata DSU contenente i dati della dichiarazione presentata e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE;
- h) inoltro della documentazione indicata alla precedente lett. g) a richiesta della Regione.

Art. 5 – (Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a:
 - a) informare i cittadini circa le modalità di presentazione della domanda per fruire dell'agevolazione prevista dall'Ottavo bando;
 - b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative

indicate dal CAAF/altro soggetto disponibili per la ricezione della documentazione di cui al precedente punto a);

- c) fornire al CAAF/altro soggetto:
 - c.1) i provvedimenti inerenti l'attuazione dell'Ottavo bando, ai fini della compilazione della domanda e della determinazione dell'indicatore ISEE;
 - c.2) le modalità di trasmissione dei dati (tracciato record) con relative specifiche;
 - c.3) il software per il controllo dei dati, su file in formato XML, da trasmettere con modalità batch;
- d) predisporre la procedura telematica per la trasmissione dei files;
- e) mettere a disposizione del CAAF/altro soggetto il report di acquisizione dei dati trasmessi;
- f) garantire ai CAAF/altro soggetto la necessaria consulenza in ordine ai contenuti del bando;
- g) fornire se richiesto, a ciascun CAAF/altro soggetto, a chiusura del bando, un prospetto sintetico dei dati trasmessi.

Art. 6 – (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si attengono alle disposizioni del d.lgs. 196/03, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

2. Il CAAF/altro soggetto, al momento in cui acquisisce la dichiarazione sostitutiva, dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali saranno trasmessi alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 7 – (Presentazione, stampa e custodia della documentazione – Inoltro dati integrativi)

1. Il richiedente deve presentare al CAAF/altro soggetto la domanda non prima del ed entro il salvo diversa disposizione della Regione.

2. Il CAAF/altro soggetto provvede a stampare tutta la documentazione relativa alla domanda di agevolazione in duplice copia, delle quali una è custodita per un periodo non inferiore a cinque anni negli appositi archivi da esso tenuti, anche mediante sistemi di archiviazione ottica, e l'altra, se richiesta, consegnata debitamente vistata al dichiarante o a suo delegato.

3. Il CAAF/altro soggetto, tramite la procedura informatica, deve tempestivamente trasmettere i dati forniti dai richiedenti a integrazione della domanda. Il richiedente deve possedere tutti i requisiti entro il 30 giugno 2009 e fornirli al CAAF/altro soggetto entro il 10 luglio 2009. Il CAAF/altro soggetto deve trasmettere alla Regione tutti i dati/requisiti entro e non oltre il 20 luglio 2009.

Art. 8 – (Presenza sul territorio)

1. Il CAAF può operare sul territorio della Regione Lombardia anche tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposto apposito avviso, allegato alla presente convenzione, concernente il trattamento dei dati ed il corrispettivo del servizio così come stabilito dal successivo art. 10.

2. Resta inteso che quanto posto in essere per conto del CAAF dai soggetti di cui al citato art. 11 del d.m. n. 164/1999, non esclude la responsabilità del CAAF per l'adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente atto, con particolare riferimento a quanto espresso al precedente art. 2.

Art. 9 – (Responsabilità e copertura dei danni)

1. Il CAAF/altro soggetto si fa carico dei danni che, per fatto proprio o dei propri operatori, la Regione o soggetti terzi abbiano a patire, ivi compreso l'inoltro fuori termine delle domande alla Regione.

2. A copertura dei possibili danni indicati al precedente comma 1 il CAAF/altro soggetto stipula apposita polizza assicurativa.

3. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata è esclusivamente del dichiarante.

4. Il CAAF/altro soggetto deve concludere obblighi e adempimenti assunti con la presente convenzione entro i termini ivi previsti, da intendersi come perentori, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 10 – (Compensi)

1. Il CAAF/altro soggetto, qualora intenda richiedere un corrispettivo per il servizio che svolgerà a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, si impegna a contenere nell'importo massimo complessivo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa il costo delle seguenti prestazioni richieste dal cittadino:
- a) accoglimento della domanda registrata e sottoscritta;
 - b) modifica nel periodo di apertura del bando della domanda già presentata, registrata e sottoscritta;
 - c) verifica preliminare del possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione;
 - d) conferma dei requisiti richiesti dall'Ottavo bando.
2. Il compenso di cui sopra è a carico del cittadino richiedente il servizio.
3. Il pagamento avverrà secondo modalità fissate dal CAAF/altro soggetto.

Art. 11 – (Durata)

1. La presente convenzione resta in vigore fino all'espletamento di ogni attività ed obbligo in essa prevista.

Art. 12 – (Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF/altro soggetto, salvo diversa previsione di legge.

Art. 13 – (Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Allegati:

- D.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268 di conferimento incarico all'arch.;
- Atto di conferito incarico al dott.;
- Copia avviso di cui al comma 1 dell'art. 8 della presente convenzione.

per la Regione Lombardia
Il dirigente *pro-tempore*

per il CAAF
Il legale rappresentante

.....

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE
D.G. Casa e opere pubbliche**

(BUR2008032)

D.d.u.o. 10 settembre 2008 - n. 9703

(5.1.2)

Indizione «Ottavo bando» approvato con d.g.r. 11 luglio 2008 n. 8/7636 per l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione ai sensi dell'art. 3 l.r. 6 dicembre 1999 n. 23**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
«OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO»**

Vista la l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e ss.mm.ii., che all'art. 3 prevede l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell'ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli;

Vista la d.g.r. 11 luglio 2008 n. 8/7636 avente ad oggetto «Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999) ottavo bando: determinazione criteri, procedure e modalità operative – approvazione schema di convenzione tra Regione e CAAF/altri soggetti», che, tra l'altro, ha disposto:

1. l'indizione per l'anno 2008 dell'«Ottavo bando», per l'erogazione dei contributi di cui trattasi conferendo mandato allo scrivente per la definizione delle procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione del contributo, coerentemente ai criteri fissati nella medesima deliberazione e dalla l.r. 23/1999;

2. i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale «una tantum» di € 6.000,00;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 30.000,00;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 200.000,00 e non inferiore a € 25.000,00;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 200.000,00 e non inferiore a € 25.000,00 richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione e/o il recupero dell'alloggio;

3. le seguenti definizioni riferite alle categorie di beneficiari:

- a) «*giovane coppia*»: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 ed il 30 giugno 2009 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) «*gestante sola*»: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) «*genitore solo con uno o più figli minori a carico*»: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) «*nuclei familiari con almeno tre figli*»: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico;

4. di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 3. in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro «atipico» e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.;

5. di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Cen-

tri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998, e ss.mm.ii., e di ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, con la previsione nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo non superi l'importo massimo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa;

6. che saranno valutate tutte le domande che alla data del 30 giugno 2009 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando e completate presso i CAAF o altri soggetti convenzionati entro e non oltre il 10 luglio 2009 e da quest'ultimi trasmesse entro e non oltre il 20 luglio 2009 alla Regione;

Visto l'allegato A alla d.g.r. n. 7636/2008 riportante lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e CAAF o altri soggetti per la raccolta e l'inoltro delle domande di contributo ed invitati tali soggetti a dare la propria disponibilità a partecipare alla gestione del bando, mediante la sottoscrizione della convenzione stessa, da realizzarsi mediante le proprie sedi operative territoriali, che verranno rese note ai cittadini interessati;

Preso atto che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente provvedimento trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 20.000.000,00, incrementati della quota di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse residue allo stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 «Settimo bando», e da ulteriori € 10.000.000,00 a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs. n. 112/1998 e confluite sul capitolo n. 7.4.0.4.308.2797;

Predisposto l'Allegato 1 «Ottavo Bando per l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione per l'anno 2008 in attuazione della d.g.r. 11 luglio 2008 n. 8/7636 – l.r. 6 dicembre 1999 n. 23», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, ai fini dell'indizione per l'anno 2008 dell'«Ottavo bando», di approvare il predetto Allegato 1, in attuazione alle disposizioni della d.g.r. n. 7636/2008, che conferiscono mandato allo scrivente per la definizione delle procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione del contributo di cui trattasi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Opere Pubbliche e Welfare Abitativo», della Direzione Generale «Casa e Opere Pubbliche»;

DECRETA

1. Di indire, in attuazione della d.g.r. 11 luglio 2008 n. 8/7636, per l'anno 2008 l'«Ottavo bando» finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, destinato alle seguenti categorie:

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli.

2. Di approvare, per la finalità di cui al precedente punto 1, l'Allegato 1 «Ottavo bando per l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione per l'anno 2008 in attuazione della d.g.r. 11 luglio 2008 n. 8/7636 – l.r. 6 dicembre 1999 n. 23», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998 e ss.mm.ii., e di ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, con la previsione nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo non superi l'importo massimo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa.

4. Di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.casa.regione.lombardia.it della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche il presente atto ed il relativo Allegato 1, nonché, al fine di rendere agevole e facile l'accesso al beneficio da parte dei cittadini, l'elenco completo delle sedi territoriali dei soggetti, di cui al punto precedente, che procederanno alla sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato A alla d.g.r. n. 7636/2008.

Il dirigente della Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo:
Stefano Antonini

— • —

ALLEGATO 1

«OTTAVO BANDO»

*per l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso
alla proprietà della prima casa di abitazione per l'anno 2008,
in attuazione della d.g.r. 11 luglio 2008 n. 8/7636
l.r. 6 dicembre 1999 n. 23*

1. DEFINIZIONI

Prima casa ammessa a contributo: si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Recupero edilizio: ricadono in questa previsione gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978.

Matrimonio concordatario: è il matrimonio celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.

Concepito: il figlio non ancora nato, ma in gestazione purché seguita dall'evento della nascita.

Nucleo familiare: l'insieme delle persone legate da vincoli coniugali o di parentela, ovvero nubendi, che sono residenti od andranno ad assumere la residenza nell'abitazione oggetto del contributo.

Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE): è l'indice introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in base al quale si accerta la condizione di ricchezza di un determinato soggetto o nucleo familiare. Per ottenere l'attestazione ISEE il cittadino deve compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in cui dichiara redditi e patrimonio, e consegnarla agli sportelli che rilasciano l'attestazione ISEE: le sedi INPS competenti per territorio, i centri di assistenza fiscale (CAAF) e la maggior parte dei comuni.

Il modello della dichiarazione sostitutiva unica e le relative istruzioni per la sua compilazione possono essere scaricati dal sito www.inps.it o ritirati presso gli stessi sportelli INPS, i CAAF e i comuni che rilasciano l'attestazione ISEE.

Alloggio non di lusso: per alloggio di lusso si intende la tipologia di alloggio contemplata dal d.m. 2 agosto 1969, n. 1072.

Accollo: è il contratto con il quale un soggetto (componente del nucleo familiare/giovane coppia) si impegna verso il debitore originario (venditore dell'alloggio) a pagare il suo debito (rate residue del mutuo/finanziamento) al creditore (banca).

Lavoratore atipico: si intende un lavoratore il cui contratto di lavoro è a tempo determinato o che presta lavoro subordinato in base ad una delle forme contrattuali previste dal d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

Dichiarazione sostitutiva (detta anche Autocertificazione): è il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di certificati rilasciati da una amministrazione pubblica o il documento concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato, reso nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000.

Controllo: verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 delle dichiarazioni rese nella domanda/autocertificazione.

2. FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE

Regione Lombardia agevola:

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli;

nell'acquisto, costruzione o recupero edilizio della prima casa di abitazione assegnando un contributo *una tantum* di € 6.000,00.

Le risorse disponibili ammontano a € 40.000.000,00 (quaranta milioni), così ripartite:

- € 25.000.000,00 per le «giovani coppie»,
- € 15.000.000,00 per tutte le altre categorie.

3. CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO

Possono partecipare le seguenti categorie di nuclei familiari:

- a) «giovani coppie»: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 ed il 30 giugno 2009 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;

- b) «*gestante sola*»: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) «*genitore solo con uno o più figli minori a carico*»: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) «*nuclei familiari con almeno tre figli*»: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico.

I nuclei familiari rientranti nelle predette categorie possono comprendere anche altri componenti legati da vincoli di parentela di primo grado in linea retta. Per la categoria «*giovani coppie*» gli ulteriori componenti possono essere i genitori e i figli dei nubendi/coniugi.

Il concepito è considerato figlio a carico a tutti gli effetti.

Inoltre, il nucleo familiare, come sopra determinato, deve risiedere nell'alloggio oggetto di agevolazione.

Per la giovane coppia non ancora costituita, saranno considerati i soli componenti il nucleo familiare che andrà a risiedere nell'alloggio oggetto di agevolazione.

3.1 Requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda

Alla data di presentazione della domanda **tutti i componenti del nucleo familiare** devono:

- essere cittadini italiani o dell'Unione Europea o cittadini extra-comunitari con carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e regolare lavoro autonomo o dipendente;
- non aver usufruito di altre agevolazioni per le stesse finalità previste da questo bando.
L'eventuale agevolazione usufruita dalla famiglia d'origine non impedisce la partecipazione al presente bando;
- solo per le gestanti sole: sussistenza della condizione di gestante alla data dell'1 dicembre 2008 compreso, che dovrà essere seguita dall'evento della nascita del figlio;
- non possedere altro alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia.

Per adeguato si intende:

- un alloggio che ha un numero di vani abitabili pari al numero delle persone che compongono «la famiglia dichiarata nella domanda», esclusi: cucina, angoli cottura, servizi igienici, ripostigli e altri vani accessori;
- un alloggio con 5 o più vani indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia.

Se il dichiarante, o altro componente del nucleo familiare dichiarato, è titolare di alloggio in proprietà con altri soggetti non facenti parte di tale nucleo familiare, i vani abitabili saranno considerati nella stessa percentuale della proprietà, con arrotondamento all'unità inferiore.

In caso di proprietà con altri componenti del proprio nucleo familiare, le percentuali di proprietà devono essere sommate.

È considerato comunque inadeguato:

- l'alloggio non disponibile in quanto gravato da usufrutto o da altro diritto reale;
- l'alloggio dichiarato inagibile dalle autorità competenti.

Il nucleo familiare deve avere un Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non maggiore di € 30.000,00 calcolato sui redditi percepiti ed i patrimoni posseduti nell'anno 2007.

3.2 Condizioni che devono accadere nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 ed il 30 giugno 2009

Solo per le giovani coppie:

- aver contratto matrimonio secondo il rito civile o religioso concordatario.

Per tutte le categorie:

- aver acquistato con atto notarile l'alloggio da terzi a titolo oneroso (sono pertanto escluse donazioni, lasciti, eredità): in questo caso fa fede la data di stipula dell'atto notarile di acquisto, registrato o in corso di registrazione a cura del notaio; oppure l'alloggio deve essere stato costruito da un'impresa privata su area di proprietà del richiedente o essere di proprietà del richiedente ed oggetto di intervento di

recupero edilizio: in questo caso fa fede la data di rilascio del certificato di abitabilità;

- aver stipulato un contratto di mutuo o di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni;
- risiedere nell'alloggio oggetto di agevolazione. Questa condizione non è richiesta per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che possono non risiedere nel comune dove si trova l'alloggio acquistato con le agevolazioni per la prima casa.

4. CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO

L'alloggio deve:

- essere non di lusso. Tale caratteristica deve risultare dall'atto notarile di acquisizione o da altro idoneo documento in caso di autocostruzione o recupero edilizio;
- avere le caratteristiche che consentono di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la «prima casa» di abitazione. Tali caratteristiche devono risultare dall'atto notarile di acquisizione o da altro idoneo documento in caso di autocostruzione o recupero edilizio;
- avere un valore di acquisto, di recupero edilizio o di costruzione, compreso tra € 25.000,00 ed € 200.000,00.

Il valore deve risultare:

- nell'atto notarile di compravendita, per gli acquisti;
- nei contratti di finanziamento, per gli alloggi autocostruiti ed i recuperi edilizi;
- essere di proprietà di uno o più componenti il nucleo familiare per almeno il 50%. Gli eventuali altri comproprietari, se diversi dai componenti il nucleo familiare dichiarato, devono avere un legame di parentela o affinità in linea retta o collaterale non superiore al secondo grado.

5. CARATTERISTICHE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO

Il mutuo o finanziamento deve:

- essere intestato a uno o più componenti il nucleo familiare per almeno il 50%. Gli eventuali altri cointestatari, se diversi dai componenti il nucleo familiare dichiarato, devono avere un legame di parentela o affinità in linea retta o collaterale, non superiore al secondo grado;
- essere stipulato nel periodo compreso **tra l'1 ottobre 2007 e il 30 giugno 2009**. Nel caso di accollo di mutuo già gravante sull'immobile intestato al precedente titolare dell'immobile stesso, si considera, come data di stipula, la data dell'atto notarile di accollo per:
 - l'importo frazionato, se il titolare precedente è impresa o cooperativa;
 - il capitale residuo, se il titolare precedente è un privato;
- avere durata non inferiore a 5 anni;
- essere stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo;
- avere un importo compreso tra € 25.000,00 e € 200.000,00. Sull'alloggio possono anche gravare più mutui e finanziamenti, fermo restando che l'importo complessivo deve essere compreso tra € 25.000,00 e € 200.000,00.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte presso uno dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) o altro soggetto convenzionato con Regione Lombardia **a partire dall'1 ottobre fino all'1 dicembre 2008 compreso** da uno dei componenti il nucleo familiare purché intestatario o cointestatario dell'alloggio e del mutuo/finanziamento.

I dati dichiarati nella domanda producono effetto di autocertificazione di tutti i requisiti necessari per partecipare al bando e, pertanto, la domanda deve essere sottoscritta dal dichiarante.

Il modello di domanda deve essere quello prodotto e stampato presso i CAAF o gli altri soggetti convenzionati.

Presso gli stessi i CAAF, ma anche presso gli uffici dell'INPS e i Comuni, i quali rilasciano apposita attestazione di tale indicatore denominata Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), potrà essere effettuato il calcolo del valore dell'ISEE che dovrà essere inserito nell'autocertificazione.

Durante tutto il periodo di apertura del bando è possibile modificare anche più volte i dati dichiarati recandosi al CAAF o altro soggetto a cui è stata presentata la domanda.

La Regione terrà conto solo dell'ultima domanda presentata prima della chiusura del bando.

Nel caso il CAAF o altro soggetto intenda richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio, fatta comunque salva la gratuità della DSU, tale corrispettivo non può superare l'importo massimo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa.

7. CRITERI DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA

La graduatoria viene approvata entro 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo la data di chiusura del periodo di presentazione della domanda, e pubblicata sul sito www.casa.regione.lombardia.it, e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Graduatoria giovani coppie

I nuclei familiari costituiti da giovani coppie vengono posti in graduatoria e quindi ammessi al beneficio secondo il seguente ordine di priorità:

- a) giovane coppia costituita esclusivamente da lavoratori atipici, da lavoratori in cassa integrazione o in mobilità o da persone non occupate iscritte nelle liste dei centri per l'impiego provinciale;
- b) giovane coppia diversa dalla precedente.

All'interno delle classificazioni a) e b), i nuclei familiari vengono posti in graduatoria secondo il valore crescente dell'ISEE poseduto.

Graduatoria altre categorie di nuclei familiari

Le altre categorie di nuclei familiari, per le quali viene stabilita un'unica graduatoria, vengono ammesse al beneficio secondo l'ordine seguente:

1. gestanti sole;
2. genitore solo con uno o più figli minori a carico;
3. nuclei familiari con almeno tre figli.

All'interno di ogni categoria di nuclei familiari la graduatoria viene determinata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) nucleo familiare costituito esclusivamente da lavoratori atipici, da lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità o da persone non occupate iscritte nelle liste dei centri per l'impiego provinciale;
- b) nucleo familiare diverso dal precedente.

I soggetti inclusi nelle precedenti classificazioni a) e b), vengono posti in graduatoria secondo il valore crescente dell'ISEE poseduto.

Qualora il richiedente venga inserito in graduatoria ed ammesso al beneficio, l'erogazione del contributo è sottoposta alla conferma/verifica dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.

L'erogazione del contributo avviene entro 90 giorni dall'ultima data utile per la conferma dei requisiti di cui al paragrafo 3.2, *seguendo l'ordine di graduatoria sopra stabilito e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.*

8. DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

Decadono dal contributo, con conseguente obbligo di restituzione dello stesso se già ricevuto, coloro per i quali si riscontrano, anche successivamente all'erogazione, la non veridicità di quanto dichiarato ed in particolare nel caso in cui:

1. uno od entrambi i componenti la giovane coppia hanno compiuto il 40esimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
2. la coppia si è sposata in una data non compresa tra l'1 ottobre 2007 e il 30 giugno 2009;
3. l'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'alloggio oggetto di agevolazione:
 - non riporta il titolo per usufruire delle agevolazioni fiscali «prima casa» di abitazione;
 - è avvenuto a titolo non oneroso;
 - è avvenuto in data non compresa tra l'1 ottobre 2007 e il 30 giugno 2009;
 - dall'atto notarile l'alloggio oggetto di agevolazione risulta, di valore superiore ad € 200.000,00 o inferiore a € 25.000,00;
4. i cittadini extracomunitari:
 - non sono in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale o di carta di soggiorno;

- non hanno un regolare lavoro autonomo o dipendente;

5. i componenti il nucleo familiare hanno già usufruito di agevolazioni per lo stesso fine;

6. i componenti il nucleo familiare possiedono altro alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia;

7. l'indicatore ISEE, relativo al 2007, è maggiore di € 30.000,00;

8. alla data del 30 giugno 2009 non possiedono la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione oppure non sono iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) del Comune ove è sito l'alloggio;

9. il contratto di mutuo o di finanziamento è stato stipulato in un periodo non compreso tra l'1 ottobre 2007 e il 30 giugno 2009 e/o risulta di importo maggiore di € 200.000,00 o inferiore a € 25.000,00;

10. sull'alloggio gravano più mutui il cui importo complessivo è superiore a € 200.000,00;

11. il mutuo o il finanziamento è intestato totalmente o in quota parte superiore al 50% a soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare richiedente l'agevolazione;

12. la proprietà dell'alloggio è totalmente intestata o in quota parte superiore al 50% a soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare richiedente l'agevolazione;

13. la domanda è stata effettuata presso soggetti non convenzionati con Regione Lombardia;

14. alla condizione di gestante non fa seguito l'evento della nascita del figlio.

9. CONTROLLI

La Regione procede ad un controllo, anche a campione, delle domande di contributo regionale pervenute.

I controlli sono effettuati mediante richiesta della documentazione, in originale o copia conforme, necessaria a verificare la veridicità di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

10. RICHIESTA DI RIESAME

Entro 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è possibile inviare istanza di riesame, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:

Regione Lombardia
Direzione Generale Casa e Opere pubbliche
Unità Organizzativa Opere pubbliche e Welfare abitativo
via Pola, 12/14 - 20124 Milano

Il riesame può essere richiesto esclusivamente per i casi in cui i punteggi attribuiti, l'esclusione dal finanziamento o dalla graduatoria risultino incongruenti rispetto ai contenuti dell'ultima domanda valida effettuata.

Nei 60 giorni successivi alla scadenza del predetto termine di giorni 30 utili per la presentazione della richiesta di riesame, la Regione provvederà ad assumere il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione della domanda deve effettuarsi presso il CAAF o altro soggetto convenzionato.

Dati necessari per il calcolo dell'ISEE

- 1) Cognome, nome, data di nascita e codice fiscale, cittadinanza dei componenti la famiglia residente o che risiederà nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- 2) indirizzo completo dell'alloggio oggetto di agevolazione;
- 3) reddito complessivo IRPEF relativo all'anno 2007;
- 4) patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2007: Comune ove è sito, quota posseduta, valore ai fini ICI, quota capitale residua del mutuo;
- 5) patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2007: depositi bancari, postali, Bot e altri titoli di Stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionaria, altre forme di risparmio.

Dati necessari per inoltrare la domanda

- 6) Legami di parentela con il dichiarante da parte degli altri componenti il nucleo familiare;
- 7) data e autorità che ha rilasciato la carta di soggiorno o permesso;

- 8) indirizzo completo dell'alloggio oggetto di agevolazione;
- 9) valore del mutuo/prestito risultante dalla dichiarazione della banca;
- 10) estremi del c/c per l'eventuale versamento del contributo: banca, codice IBAN, cointestatari;
- 11) indirizzo completo a cui inviare comunicazioni ed eventuali numeri telefonici.

Dati necessari, in aggiunta a quelli precedenti, per procedere all'erogazione del contributo

- 12) Data di matrimonio dei coniugi richiedenti, se giovane coppia;

- 13) tipologia contratto di lavoro: eventuale lavoro atipico di uno ovvero entrambi i coniugi;
- 14) valore dell'alloggio risultante dall'atto notarile, valore del recupero o autocostruzione risultante da contratto di finanziamento;
- 15) data dell'atto notarile in caso acquisto; data certificato abitabilità per recupero edilizio o autocostruzione;
- 16) data del contratto di mutuo o dell'accollo e dell'eventuale prestito;
- 17) intestazione del mutuo/prestito.

12. SCHEMA GRADI DI PARENTELA
LEGAMI DI PARENTELA
Devono essere verificati in rapporto ai coniugi

LEGAME	GRADO	LINEA RETTA ascendenti/discendenti	LINEA COLLATERALE
	1	Genitori – figli	
PARENTELA	2	Nonni – nipoti	Fratelli – sorelle
	3	Bisnonni – pronipoti	Zii – nipoti figli di fratello o sorella
AFFINI	1	Suoceri	
	2	Cognati	

FAC-SIMILE DI DOMANDA

La/Il sottoscritto

CHIEDE

la concessione del contributo *una tantum* di € 6.000,00 (seimila/00) previsto dalla d.g.r. 11 luglio 2008 n. 8/7636 di approvazione dell'Ottavo bando prima casa.

A tal fine, consapevole/i e reso edotto delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo

DICHIARA

- che la famiglia (*riportare solo la descrizione che corrisponde alla situazione effettiva*):
 - è residente nell'alloggio oggetto di agevolazione sito nel Comune di
via/piazza, numero civico, cap
 - richiederà la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione ed occuperà lo stesso entro il 30 giugno 2009;
- che il proprio nucleo familiare appartiene alla seguente categoria (*riportare solo la categoria di effettiva appartenenza*):
 - giovane coppia (specificare se sposata o non sposata);
 - gestante sola;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
 - nucleo familiare con almeno tre figli a carico;
- cognome, nome, codice fiscale, cittadinanza, tipologia di lavoro atipico, non atipico, stato di mobilità o cassa integrazione del dichiarante, del coniuge e di ogni altro componente il nucleo familiare che risiede o andrà a risiedere nell'alloggio oggetto di contributo (*riportare il legame di parentela per tutti gli altri componenti il nucleo familiare – per i componenti diversi dalla giovane coppia non è necessaria la data di matrimonio*):
 - uniti in matrimonio in data ;
 - contrarranno matrimonio entro i termini previsti dal bando;
- che sono in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno biennale, rilasciato da
in data (*in caso di cittadinanza extracomunitaria*);
- che la famiglia sopra descritta possiede nell'anno fiscale 2007 un indicatore ISEE pari ad €
- che nessun componente la famiglia sopra descritta ha usufruito di altre agevolazioni per la stessa finalità nel territorio nazionale;
- che nessun componente la famiglia sopra descritta possiede altri alloggi nel territorio della Regione Lombardia, adeguati alla famiglia residente nell'alloggio oggetto di contributo;
- che l'alloggio oggetto del contributo richiesto non ha le caratteristiche di lusso ai sensi del d.m. del 2 agosto 1969 n. 1072;
- che l'alloggio oggetto del contributo richiesto ha le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali «prima casa», come risulta dall'atto notarile od altro documento probatorio;
- che il mutuo o finanziamento (*riportare solo la descrizione corrispondente alla situazione effettiva*):
 - è di importo pari ad € intestato a,
stipulato in data presso la Banca, per anni, con numero
 - che il mutuo o finanziamento verrà contratto con le caratteristiche ed entro i termini previsti dal bando;
- che (*riportare solo la descrizione corrispondente alla situazione effettiva*):
 - l'alloggio verrà acquisito, recuperato, ovvero autocostruito, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando;

- la proprietà dell'alloggio, acquisito a titolo oneroso, è in capo a (se uno degli intestatari non è il coniuge, riportare anche il legame di parentela) nella percentuale rispettivamente di e di, di cui all'atto notarile stipulato in data, registrato (o in via di registrazione) ed ha un valore pari ad €
- la proprietà dell'alloggio, recuperato a titolo oneroso, mediante mutuo/prestito è in capo a (se uno degli intestatari non è il coniuge, riportare anche il legame di parentela) nella percentuale rispettivamente di e di, ed il costo dell'intervento di recupero è stato pari ad €
- la proprietà dell'alloggio, autocostruito a titolo oneroso, mediante mutuo/prestito è in capo a (se uno degli intestatari non è il coniuge, riportare anche il legame di parentela) nella percentuale rispettivamente di e di ed il costo sostenuto per la costruzione è stato pari ad €
- che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo , e che i/il sottoscritto/i può/possono essere contattati ai seguenti numeri telefonici o all'indirizzo e-mail
- che l'importo del contributo dovrà essere versato presso la banca, codice IBAN, intestato a
- che gli estremi per le comunicazioni ed il versamento, in caso di variazioni, saranno tempestivamente comunicati alla Regione Lombardia – Direzione Casa e Opere Pubbliche – U.O. Opere Pubbliche e welfare abitativo – via Pola 12/14 – 20124 Milano e si esonera fin d'ora la Regione Lombardia da eventuali conseguenze derivanti da comunicazioni pervenute in tempi non utili per registrare le variazioni di che trattasi;
- che la presente dichiarazione è stata redatta con l'assistenza e nella forma predisposta da uno dei centri convenzionati con la Regione Lombardia e precisamente (denominazione e indirizzo).

Luogo e data/...../.....

Firme/a

.....
[firma e dichiarazione fatta dal coniuge soggetto intestatario del mutuo e/o alloggio]

Informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci, La informiamo di quanto segue:

- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all'istruttoria per il conferimento del contributo regionale;
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati;
- i dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti estranei alla procedura erogazione del contributo;
- il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale, via F. Filzi, n. 22 – 20124 Milano; il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, via Pola, n. 12/14 – 20124 Milano.

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto da disposizioni regionali e l'eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

